

§. II.

Dopo il sagro Concilio di Trento , sebbene la maggior giurisdizione , che anno i Vescovi sopra i Regolari , l'abbiano come Appostolici Delegati , ne anno non però alcuna altresì, in alcune cose , come Ordinarj .

E Non à dubbio, che se prima del Concilio di Trento aveano i Vescovi, in alcune cose, giurisdizione sopra i Regolari, siccome nel precedente paragrafo da noi fu provato; la medesima ritennero ancor dappoi, e la ritengono ancor' ora ; ed essa sia pur'anche ordinaria, qual prima era, non già delegata, siccom'è la maggiore e più ampia giurisdizione, che sopra i Regolari presentemente eglino esercitano. Quella, che avean prima, e che fu loro restituita, come ad Ordinarj, non come a' Delegati, fu principalmente quella stessa, che nella bolla del Concilio Lateranese quinto fu espressa; siccome da noi fu dimostrato: Or quella stessa, nè per bolle susseguenti, nè per Concilj più recenti, mai non fu rievocata; e se confermata fu pure dal Concilio di Trento, e fu data a' Vescovi, come a' Delegati, cio fa solamente, ch' eglino l'abbiano, e l'esercitino, per doppio titolo; cioè, e come Ordinarj, qual l'ebbero dal Lateranese, e qual delegata, qual la riconoscono dal Tridentino. E questa è per l'appunto la differenza, che vien fatta, e dal Concilio, e dalle sagre Congregazioni, qualora, parlando della giurisdizion de' Vescovi in alcuni casi sopra de' Re-